

## « DE IURE ROMANORUM IN HISTORIAM REDIGENDO »

1. — Tra le molte sue altre, Cicerone scrisse anche un'opera *de iure civili in artem redigendo*. Lo si apprende da Gellio (1.22.7), da Quintiliano (*inst. or.* 12.3.10) e dal tardo grammatico Carisio (p. 175, 18-19 B.).

Può darsi, anzi è probabile, che sia stato un male per la storiografia del diritto romano che questa produzione ciceroniana (non si sa quanto vasta) sia andata perduta. Se il nostro volle con essa insegnare ai contemporanei ed ai posteri secondo quale accorgimento espositivo (*ars*) si dovesse rappresentare il *ius civile* dei tempi suoi (il che si suole arguire da un brano del *de oratore*, 1.42.190, sul quale non è il caso di indugiare), è ipotesi molto persuasiva che i contemporanei ed i posteri non trassero un gran numero di copie dal suo manoscritto e che appunto perciò quest'ultimo non è pervenuto a nostra conoscenza. Siccome Cicerone era tutt'altro che un ignoto, ed anzi il suo successo di scrittore è stato certamente tra i maggiori di tutti i tempi, vien fatto quindi di credere che i giuristi romani, destinatari specifici della sua trattazione, non abbiano nella sostanza apprezzato un gran che il frutto della sua fatica ed abbiano presto finito per dimenticarla del tutto.

Ecco un altro motivo di stima, almeno da parte mia, per i giureconsulti di Roma. I discorsi metodologici, non quelli di livello cartesiano, ma quelli volti a prestabilire sul piano pratico il « come si fa », sono troppo di frequente la maschera enfatica di una scarsa e superficiale esperienza delle materie cui si riferiscono. E che Cicerone avesse approfondita conoscenza del *ius civile Romanorum*, o più in generale del *ius Romanorum* pubblico e privato, è davvero assai incerto.

\* In *ANA*. 81 (1970) 546 ss.

L'articolo viene ripresentato senza modificazioni di fondo, ma in un testo quasi completamente riscritto, con riferimento a: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*<sup>9</sup> (1993), *Diritto privato romano*<sup>9</sup> (1992), *L'ordinamento giuridico romano*<sup>5</sup> (1990) Cfr. anche: A. GUARINO, *Giusromanistica elementare* (1989). I convegni di studio sull'insegnamento delle « istituzioni » e della « storia » hanno avuto luogo a Firenze, rispettivamente nel 1988 (cfr. gli *Atti*, in *Index* 18 [1990] 1 ss.) e nel 1992 (cfr. la cronaca di V. MAROTTA, in *Labeo* 38 [1992] 262 ss.).

La metodologia, a mio avviso, non è una strategia, o anche solo una tattica, che si possa fissare in astratto e « *a priori* », salvo che per caustissime proposizioni di linee generali (reperimento delle fonti, loro lettura, loro collazione ecc.). Nei veri studiosi essa nasce e prende man mano consistenza attraverso le concrete ricerche, i dubbi e le autocritiche che determinano, gli orizzonti impreveduti che aprono, gli errori insospettiti che rivelano. La metodologia insomma è *in re ipsa*, nelle opere che si scrivono, nella comprensione maggiore o minore che determinano in chi le legge, nella pazienza con cui le si riscrivono e nell'umiltà con cui qualche volta le si gettano al macero. La metodologia è essenzialmente nell'*exemplum* fornito dal come l'autore individua i problemi, dal come si pone di fronte ad essi, dal come espone e argomenta il suo giudizio critico, possibilmente non facendo mostra di illudersi, e tanto meno ingenuamente illudendosi, di aver detta in proposito l'ultima parola.

A questo punto qualcuno mi chiederà perché mai, dopo aver deplorato il saccate metodologismo ciceroniano, io prenda le mosse proprio dall'opera di Cicerone per intitolare queste mie note « *de iure Romanorum in historiam redigendo* ». Forse io presumo che vi sia un metodo, e quello soltanto, per tradurre in *historia*, in racconto storico, la lunga vicenda del *ius Romanorum*? Forse io pretendo di essere in grado di insegnare a qualcuno come si studia storicamente il diritto romano e come lo si espone a molti o pochi (nel caso mio, a pochissimi) lettori?

Nulla di tutto questo, sia chiaro. Se faccio il verso, con riferimento alla storiografia giuridica, ad un famoso titolo ciceroniano, è perché il problema del metodo, come tutti sanno, esiste (sin qui l'arpinate ha ragione), salvo che esso è un problema strettamente personale di ogni studioso. Sicché, anche per evitare equivoci che ho in alcuni recensori malauguratamente ingenerati, ed anche per colmare silenzi che in occasione di alcuni convegni « metodologici » ho studiosamente mantenuti (al punto di astenermi dal parteciparvi), eccomi qui a chiarire, o a tentar di chiarire, le ragioni di fondo per cui mi sono indotto, io e soltanto io, attraverso le varie (ed ogni volta rielaboratissime) edizioni di due mie opere tra loro strettamente collegate, a raccontare il *ius Romanorum* in un certo modo.

Le opere sono, piú precisamente, quelle intitolate *Storia del diritto romano* e *Diritto privato romano*. Alle quali fa da complemento un saggio dedicato a *L'ordinamento giuridico romano*.

2. — Non so se avrei pubblicato i due manuali di cui ho detto, se non mi vi avesse incitato il richiamo dell'insegnamento universitario

e se il mio insegnamento universitario delle materie giurromanistiche non fosse iniziato, tra l'università di Catania e quella di Napoli, alcuni decenni prima del famigerato 1968.

Intorno al 1968, come tutti ricordano, dapprima in America, poi in Francia, poi in altri paesi d'Europa (e, tra questi paesi, manco a dirlo, l'Italia), insorse in vari modi, e nel nome di vari idoli oggi ridotti in minutissimi pezzi, il così detto « movimento studentesco ». Quel movimento dell'« immaginazione al potere », che giustamente (almeno a mio personale parere) sostenne essere la cultura superiore fortemente invecchiata, ma che ingiustamente, anzi irriflessivamente e puerilmente (sempre a mio personale parere), pretese doversi fare piazza pulita di ogni traccia del passato e doversi tutto distruggere per tutto radicalmente rinnovare.

I giovani non sarebbero preziosi per il progresso delle cose umane, se non fossero radicali (di destra o di sinistra, non importa) e se non dessero impulso con la loro insofferenza del vecchio a salutari mutazioni dell'ordine costituito, le quali altrimenti tarderebbero chi sa quanto a venire. Tuttavia fortuna vuole che il « tutto e subito » da essi reclamato passi di solito attraverso il filtro di una più cauta e sceverante valutazione delle generazioni meno giovani, nelle cui mani è momentaneamente il potere, e che certi ritardi e certi aggiustamenti si rivelino, alle strette, più che opportuni. Fatto sta che questa oculata ricerca di nuovi equilibri non avvenne, purtroppo, in Italia. E fatto sta che, sempre in Italia, la debolezza nei confronti delle richieste del movimento studentesco, alimentata dal sostanziale disinteresse dei politici per i valori della cultura, non meno che da una sorta di gara tra gli stessi a chi si comportasse in quell'occasione più demagogicamente, portò, tra l'altro, a due riforme semplicemente scandalose: la riduzione ad una farsa (sia pure in attesa di un riordinamento più accorto, che non è poi mai venuto) di quella difficile, ma seria e formativa prova di esame che era la « licenza » differenziata (classica, scientifica e via dicendo) delle scuole medie; l'ammissione indiscriminata alle facoltà universitarie, a tutte le facoltà universitarie, di chiunque fosse fornito di una qualsivoglia licenza media.

Per quanto riguarda l'insegnamento del diritto romano nel seno della facoltà di giurisprudenza, lo scadimento generale degli studi classici e la così detta « liberalizzazione dei piani di studio » (in parole povere, la libertà concessa agli studenti di estromettere dai loro piani di studio le materie meno gradite) portarono ad una forte riduzione (se non addirittura, in alcune facoltà di nuovo ed estroso conio, alla totale

abolizione) delle discipline romanistiche, almeno nel ruolo di discipline di studio obbligatorio. Il glorioso insegnamento biennale del « diritto romano approfondito » (noto anche come insegnamento di « Pandette ») fu reso dovunque facoltativo. E quanto agli altri due insegnamenti una volta strettamente obbligatori, quello di « storia del diritto romano » e quello di « istituzioni di diritto romano », di essi, là dove non furono dichiarati facoltativi entrambi, fu (salve rare eccezioni) lasciato come obbligatorio uno soltanto (o l'uno o l'altro, ad arbitrio dei consigli di facoltà), senza tenere alcun conto del fatto che si trattava e si tratta di discipline tra loro complementari, sí, ma aventi contenuti e sviluppi ben distinti.

Non solo. La poca o punta dimestichezza dei nuovi e mal preparati discenti con la lingua greca e con quella latina costrinse alcuni docenti ad accompagnare con traduzioni in linguaggio corrente i brani, le parole e le locuzioni tratte dalle fonti romane, mentre ne indusse deplorabilmente altri ad accantonare del tutto la lingua di quelle fonti e ad esprimersi esclusivamente in lingua viva, cogliendo, i piú tra costoro, l'occasione gratuita per semplificare le nozioni, i casi, i problemi sino al limite (se non talvolta oltre) della guida turistica o dell'aneddotica per compartimento ferroviario.

3. — Come risulta da altri miei scritti, che qui non posso e non voglio nemmeno riepilogare, io sono tra gli irriducibili sostenitori (*usque dum vivam*, è ovvio) di un insegnamento decentemente corposo, pur se agevolato al massimo nella comprensione del greco e del latino, sia della « storia » che, separatamente, delle « istituzioni ».

Contrarre le due discipline in un solo insegnamento annuale, come taluni hanno poco riflessivamente proposto, significherebbe doverle striminzire al punto dal renderle entrambe superficiali, oppure entrambe ermetiche, quindi, l'una e l'altra pressoché inutili alla formazione dell'esperienza giuridica dello studente. Al contrario, gli insegnamenti di « storia » e di « istituzioni » hanno bisogno ciascuno, a mio avviso, di almeno un anno fitto di lezioni e di esercitazioni: il primo, allo scopo di descrivere diacronicamente, per successione temporale, l'evoluzione sociale, politica, costituzionale, amministrativa, repressiva della criminalità, giurisdizionale, giurisprudenziale della civiltà romana; il secondo, allo scopo di approfondire storicamente, o in narrazione pienamente diacronica o in esposizione diacronica subordinata ad un quadro sistematico di insieme, quello che fu il prodotto piú caratteristico e fondamentalmente piú compatto della civiltà di Roma, il *ius privatum*.

